

COMUNICATO N. 88/DIV - 17 DICEMBRE 2024

88/296

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Dicembre 2024

19[^] GIORNATA ANDATA

GIRONE A			GIRONE B		
ALBINOLEFFE ATALANTA U23 FERALPISALO' GIANA ERMINIO L.R. VICENZA NOVARA PRO PATRIA RENATE	VIRTUS VERONA LECCO ARZIGNANO V. ALCIONE MILANO TRENTO TRIESTINA PERGOLETTESE PRO VERCELLI	3-1 5-2 1-1 0-2 3-0 2-3 1-1 1-0	AREZZO CAMPOBASSO GUBBIO LEGNAGO SALUS PINETO PONTEDERA SESTRI LEVANTE TERNANA TORRES VIS PESARO	PIANESE PESCARA SPAL ASCOLI RIMINI PERUGIA CARPI VIRTUS ENTELLA LUCCHESE MILAN FUTURO	4-2 2-2 1-1 0-1 1-1 2-1 1-3 1-1 0-0 2-1
	GIRONE C				
	BENEVENTO CASERTANA CATANIA FOGGIA JUVENTUS NEXT GEN LATINA MONOPOLI SORRENTO	GIUGLIANO TRAPANI POTENZA AZ PICERNO ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA TARANTO CAVESE		0-1 0-1 0-2 1-0 2-0 0-1 4-0 1-3	

AVELLINO

CROTONE

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:









TEAM ALTAMURA

TURRIS



1-3

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, PIANESE, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

GARA AUDACE CERIGNOLA – TEAM ALTAMURA DEL 6.12.2024

Il Giudice Sportivo,

rilevato che il rapporto del Commissario di Campo- Delegato di Lega con la relativa documentazione fotografica era stato trasmesso a questo Giudice e che per un malfunzionamento informatico i file non erano stati scaricati:

- preso atto che nella documentazione tramessa sono emersi profili di rilevanza disciplinare a carico della Società Team Altamura;

Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di adottare il seguente provvedimento

AMMENDA € 200,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato i battitacchi in alluminio posti nel Settore Ospiti loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

88/297

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato: 1. prima dell'inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, un fumogeno sul terreno di gioco, tre petardi sul terreno di gioco e un petardo nel recinto di gioco, così provocando sei buche con relative bruciature di cui due dentro il terreno di gioco e quattro nel recinto di gioco, nonché tre bruciature al telo copri LED sito nel recinto di gioco;

2. al 13° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e dei copri LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 40° minuto del primo tempo, del liquido (birra) in direzione dell'Assistente Arbitrale n. 2 colpendolo sulla schiena.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, al 1°, all'8°, al 18° e al 37° minuto del primo tempo e al 5° e all'11° minuto del secondo tempo, sette petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo in occasione della segnatura di una rete da parte della società avversaria, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00

ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUSCE' ANTONIO

AMMONIZIONE (I INFR)

ABATE IGNAZIO (TERNANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

GAROFALO LUIGI

(GIUGLIANO)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

(RIMINI)

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENASSAI FRANCESCO

(CAMPOBASSO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva in scivolata all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

GEMELLO LUCA

(PERUGIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano lo colpiva volontariamente al petto con una spallata facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un'azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

EMMANUELLO SIMONE

(PRO VERCELLI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo spingeva con violenza con l'avambraccio dietro la nuca alle spalle, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate la modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario, e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

LORENZINI FILIPPO

(NOVARA)

per avere, al 11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERGANI EDOARDO

(PESCARA)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

BELLODI GABRIELE

(RIMINI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

VANNUCCHI GIANMARCO

(TERNANA)

per avere, al 23° minuto del tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KONTEK IVAN (CASERTANA) REMY MELVYN JACQUES (PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

<u>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VINFR)</u>

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)

BOSISIO MARCO (CAMPOBASSO)

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)
ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)
NDOJ EMANUELE (LATINA)

SANDRI MATTIA (MILAN FUTURO)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA) SHIBA CRISTIAN (TARANTO)

88/301

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)
VARONE IVAN (ASCOLI)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
FRANCO DOMENICO (AZ PICERNO)
PAGLIAI GABRIELE (AZ PICERNO)
GERBI ERIK (CARPI)
IERARDI MARIO (CATANIA)

BALLABIO MARCO (GIANA ERMINIO)

MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR (JUVENTUS NEXT GEN)
AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
FRANZOLINI ANDREA (LEGNAGO SALUS)

PALMISANI LORENZO (LUCCHESE)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
VALZANIA LUCA (PESCARA)
BAGGI FEDERICO (PINETO)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)

ROSETTI MANUEL (SESTRI LEVANTE) SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)

CASASOLA TIAGO MATIAS (TERNANA)
GIORICO DANIELE (TORRES)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (VIS PESARO)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LADINETTI RICCARDO

BAGATTI NICCOLO' (ALCIONE MILANO) **EKLU SHAKA MAWULI** (AREZZO) PALMIERO LUCA (AVELLINO) ANASTASIO ARMANDO (CATANIA) **BALESTRERO DAVIDE** (FERALPISALO') **OYEWALE SULAIMAN** (GIUGLIANO) FAZZI NICOLO' (LUCCHESE) MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

88/302

(PONTEDERA)

ERRADI BILAL (POTENZA) **GUADAGNI GIUSEPPE** (SORRENTO) MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO) CIANCI PIETRO (TERNANA) **CELIENTO DANIELE** (TRAPANI) GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO) CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

STABILE GIACOMO (ALCIONE MILANO) **LUNGHI ALBERTO** (ARZIGNANO V.) FERRARA ANTONIO (BENEVENTO) (CARPI) FIGOLI MATTEO MUTEBA VINCENZO VENTUR (LEGNAGO SALUS) **FALL MBARICK** (MILAN FUTURO) MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO) **CANNAVARO ADRIAN** (NOVARA) PROIETTO FRANCESCO (PIANESE) (PONTEDERA) SALA MATTIA MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA) (PRO VERCELLI) SCHENETTI ANDREA **COLANGIULI VINCENZO** (SORRENTO) **CALAPAI LUCA** (SPAL) FIORANI MARCO (TARANTO) SPERANZA MATTIA (TARANTO) FRANCO DANIELE (TEAM ALTAMURA) FRANZONI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELONI MATTIA (ALBINOLEFFE) (ALBINOLEFFE) ASTROLOGO ANDREA COZZOLI FRANCESCO (ASCOLI) LIVIERI ALESSANDRO (ASCOLI) **BERRA FILIPPO** (BENEVENTO) CALANCA ALESSANDRO (CARPI) **BARBA BENEDETTO** (CAVESE) SAIO PIETRO (CAVESE) **ARMINI NICOLO** (CROTONE) **BOCI BRAYAN** (FERALPISALO') (FERALPISALO') MAISTRELLO TOMMY **BOCIC MILOS** (LATINA) **DORE SALVATORE** (LECCO) (MILAN FUTURO) STALMACH DARIUSZ PIOTR **BASSO GIANMARCO** (NOVARA) PARKER SEAN (PERGOLETTESE) SEGHETTI ALESSANDRO (PERUGIA) TORRASI EMANUELE (PERUGIA) FREY DANIEL NICOLAS (PIANESE) MIGNANI GUGLIELMO (PIANESE)

88/303

TANTALOCCHI ELIA (PONTEDERA)
BASHI ERVIN (PRO PATRIA)
PELLIZZARI STEFANO (RENATE)
PLESCIA VINCENZO (RENATE)
LEPRI TOMAS (RIMINI)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE) TODISCO GIANMARCO (SORRENTO)

RAO EMANUELE (SPAL)

MOLINARO SALVATORE (TEAM ALTAMURA)

ROMEO FEDERICO (TERNANA) EL AZRAK MOHAMED RAYAN (TRIESTINA)

STITOU

OLIVIERI MARCO (TRIESTINA) COCETTA NICCOLO (TURRIS)

MARCONI IVAN (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO MARCO (AVELLINO) DE ROSE FRANCESCO (CATANIA) LA VARDERA SALVATOREDARIO (GIUGLIANO) KRITTA MARWANE (LECCO) VISCONTI ELIA (LUCCHESE) (PERGOLETTESE) **BASILI DAMIANO NOBILE TOMMASO EMMANUE** (RENATE) SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO) CONTE' OUMAR (SPAL) (TARANTO) **BATTIMELLI GIUSEPPE** CICERELLI EMANUELE PIO (TERNANA) BARISON ALBERTO (TRENTO) VITTURINI DAVIDE (TRENTO) TONETTO MATTIA (TRIESTINA) **DEL FRATE FEDERICO** (VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott: Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 17 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani